

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LITHODORA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVA DE' TIRRENI SA VIA
MARCONI 55

Numero REA: SA - 421037

Codice fiscale: 05119890654

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

domanda l'approvano e confermano, con me sottoscrivendolo alle
ore tredici e minuti quarantacinque.

Consta di fogli uno, scritto parte con sistemi elettronici da
persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate tre
e sin qui della presente.

F.TI: Francesca Mastrolia, Gaetano Rispoli, Amina Bisogno,
Gianluca Raffone, Arianna Scarlino, Fabrizio Amato notaio
(sigillo).

SEGUE ALLEGATO "A"

Statuto

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge n. 381/1991, con sede in
Cava de' Tirreni, la società cooperativa sociale a mutualità
prevalente denominata

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LITHODORA.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a
responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire con delibera dell'organo am-
ministrativo succursali, filiali, agenzie e rappresentanze
anche in luoghi diversi da quelli dove ha sede, e modificare
l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Co-

mune.

Per l'istituzione di sedi secondarie e per il trasferimento della sede in altro Comune occorrerà la delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, comunicato all'Organo Amministrativo nei modi e nei termini di cui all'art. 11 del presente statuto.

Titolo II

Scopo - Oggetto

ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente alla legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, assistenziali, formativi ed educativi ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a della legge n. 381/1991.

Specificatamente, la cooperativa gestisce servizi rivolti:

- alle famiglie come supporto alla genitorialità;
- ai bambini ed adolescenti per sostegno nello sviluppo psicofisico;
- alle persone svantaggiate appartenenti alle aree della de-

vianza ed emarginazione infantile, giovanile ed adulta;

- alle persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualsiasi genere e natura;
- alle persone affette e sofferenti di invalidità, menomazioni, disabilità, ritardi, svantaggi, emarginazione ed ogni altro genere di problematica sociale, psichica e neurologica;
- agli invalidi psichici e neurologici;
- ai soggetti in trattamento psichiatrico.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto ad esso agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La cooperativa, per poter realizzare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico della comunità, è altresì impegnata ad integrare in modo permanente e secondo contingenti opportunità la propria attività con quelle di altri enti cooperativi, altre imprese pubbliche e private, imprese sociali ed organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale, a promuovere e/o aderire a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può operare anche con terzi.

ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico definito dall'art. 3 del presente statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto sociale la promozione e la gestione, in conto proprio o per conto di terzi, in forma diretta e/o in appalto o in convenzione con enti pubblici o privati in genere:

- A) di centri incontro per bambini e adolescenti;
- B) di centri estivi pubblici e privati;
- C) di asili nido e scuole dell'infanzia privati, pubblici e aziendali per la promozione del benessere psicofisico dell'infanzia;
- D) di centri pomeridiani psicopedagogici come sostegno alle famiglie per l'attività post-scolastica;
- E) di centri incontro per anziani;
- F) di centri incontro per i diversamente abili;
- G) di progetti riguardanti l'attività motoria e sportiva indirizzata a infanzia, adolescenza, età adulta, terza età e a soggetti nei vari cicli di vita portatori di problematiche di natura sociale, psichica e neurologica;
- H) di case famiglia, appartamenti protetti, residenze, comunità, day hospital, centri diurni, attività di specialistica ambulatoriale, centri crisi, night hospital e qualsiasi altro tipo di struttura residenziale e non, di decenza e non, che migliorino, favoriscano e sviluppino i programmi di interventi finalizzati all'accoglienza, alla prevenzione, alla riabili-

tazione e alla socializzazione;

I) di gruppi di auto aiuto per i familiari;

J) di incontri periodici di sostegno psicosociale;

K) di interventi e iniziative di assistenza domiciliare;

L) di attività di studio, di ricerca, aggiornamento, consulenza, formazione, supervisione e quant'altro utile agli operatori del settore e ai docenti di ogni ordine e grado nel settore di attività sopra indicato;

M) di programmi per la formazione professionale indirizzati ad istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, imprese, cooperative e consorzi impegnati nel campo della formazione scolastica, nel campo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria in genere e nelle attività ad esse connesse o correlate;

N) di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di disabilità, di svantaggio ed emarginazione;

O) di attività di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone in stato di bisogno, di disabilità, di svantaggio ed emarginazione;

P) di attività industriali, agricole, artigianali, commerciali, di servizi per l'inserimento di persone in stato di bisogno, di svantaggio ed emarginazione;

Q) inoltre la Cooperativa può realizzare la pubblicazione di materiali informativi e formativi utili alla diffusione dei temi suddetti.

La Cooperativa potrà avviare iniziative per la formazione sia del personale nei servizi socio-sanitari ed educativi con percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali, per l'aggiornamento professionale degli operatori dei servizi, compresi la supervisione e il coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi, formazione per adulti e volontariato, il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, psicopedagogici, educativi e culturali a persone svantaggiate, adeguandosi ai fini di cui alle lettere 'a' e 'b' dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, finalizzate alla promozione umana, alla solidarietà sociale e all'integrazione sociale dei cittadini, nell'interesse generale della comunità.

La Cooperativa è impegnata ad utilizzare nella propria attività, in via prioritaria ma non esclusiva, il Modello di Psicoterapia Integrata così come sviluppato dalla S.I.P.I. - Società Italiana di Psicoterapia Integrata.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché

potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare - non in veste di intermedia e non nei confronti del pubblico - commerciale, industriale e finanziaria, escluso il leasing attivo, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, tra cui, solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione al credito di ogni tipo e ogni iniziativa di reperibilità dei mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le attività finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è

richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per il settore di attività che ne forma l'oggetto, e intende iscriversi con la qualifica di Impresa Sociale.

La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 codice civile, senza fini di speculazione privata e mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, e realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente Statuto.

La cooperativa può svolgere l'attività anche con terzi non soci, ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002, dal Ministero delle Attività Produttive.

La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata, opera altresì per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e

continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione, ecc.

Su delibera dell'Organo Amministrativo, la cooperativa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, e partecipare a consorzi o ad altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

Essa ha lo scopo di creare occupazione e lavoro attraverso la promozione, la gestione e la distribuzione dei servizi sopra indicati.

Tali servizi sono indirizzati a tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, di qualsiasi età e condizione, e in special modo ai giovani e agli anziani, alle donne, alle persone portatrici di handicaps, a bambini in tenera età, ad enti pubblici e privati.

Nello svolgimento delle attività, la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o

in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La cooperativa potrà inoltre:

- partecipare ad, ed assumere, appalti pubblici e privati per la fornitura dei suddetti prodotti e servizi, nonché partecipare a gare indette dalla pubblica amministrazione, enti pubblici e privati;
- chiedere mutui fondiari e mutui generici, mutui edilizi e sovvenzioni, anche mediante cambiali, con o senza garanzie ipotecarie;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

La cooperativa intende avvalersi di tutti i benefici di legge scaturenti da provvedimenti emanati ed emanandi regolanti la materia sia fiscale che creditizia.

Infine, la società potrà accedere ad interventi finanziari agevolativi inerenti a provvedimenti legislativi rivolti allo sviluppo e all'incremento delle imprese operanti nel Mezzogiorno ed in Italia in genere.

Titolo III

Soci Cooperatori

ARTICOLO 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, cioè persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e intendono svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le loro capacità tecniche e professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume del lavoro disponibile.

I soci cooperatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, cioè persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, cioè persone fisiche e giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della

Cooperativa.

4) Possono essere soci anche associazioni ed enti pubblici e privati che siano in grado di concorrere al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato con la cooperativa, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti, sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

ARTICOLO 6 (categoria speciale dei soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-

ziale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476 comma 2 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo il risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Cooperativa, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo am-

ministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Titolo IV

Il rapporto sociale

ARTICOLO 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e i motivi della richiesta;

- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà essere comunque inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art. 32 del presente statuto.

Se trattasi di associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ed 'f' relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale e la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-

l'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo di amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) che sia dissenziente rispetto alla delibera di proroga

tacita od espressa della durata della società.

Il diritto di recesso del socio è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o p.e.c., che dev'essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione soggetta al deposito nel Registro delle Imprese a norma di legge, esso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o p.e.c., che dev'essere spedita entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 32.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima della chiusura, e, in caso contrario,

con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della propria quota secondo quanto infra.

ARTICOLO 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsti dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente riguardo alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati all'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo di adempiere, entro quarantacinque giorni, al versamento dell'importo delle quote sottoscritte o al pagamento di eventuali

debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal C.C.N.L. di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001, e, nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri mancanza di interesse alla propria permanenza in società, o disertì senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, cinque assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 32, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c. Le controversie che insorgeranno tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito di Conciliazione o Collegio arbitrale, regolato dall'art. 32 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c. entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al solo rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso dell'esercizio indicato nell'art. 10 che precede.

ARTICOLO 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2468, comma 5, codice civile.

I successori mortis causa in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano, ex art. 2534 comma 2 codice civile, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di successori mortis causa, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divi-

sione della quota. La Società esprime la propria volontà con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di valutazione negativa e in mancanza del subentro anche di uno solo tra i successori mortis causa, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore di soci receduti od esclusi o dei successori del socio deceduto, ove non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore dei successori del socio defunto.

L'importo delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati all'art. 11, lettere 'b', 'c', ed 'e', dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previsto da

apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa i successori del socio defunto.

Titolo V

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 300,00 (trecento virgola zerozero) ciascuna.

ARTICOLO 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea Ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il nome dell'acquirente, e l'organo amministrativo può pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito; in mancanza, il socio potrà trasferire la quota al soggetto da lui indicato nella comunicazione di cui sopra.

ARTICOLO 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata di conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che

il tasso di remunerazione non può essere fissato in misura maggiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, con le modalità appresso indicate:

al socio sovventore è attribuito un sol voto, indipendentemente dal capitale versato.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge o per statuto e il numero dei voti ad essi spettante.

Salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera 'd', qualora la società debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo di Amministrazione ai fini

dell'emissione dei titoli.

Articolo 20 (recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di ammissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Titolo VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 300,00 (trecento virgola zerozero) ciascuna;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti e esclusi e ai successori dei soci deceduti;

- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge e/o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata a.r. o p.e.c., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione, e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione tramite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 24 e, successivamente, sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.

59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie di legge, alla costituzione di riserve indivisibili, o ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci cooperatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma 2 lettera b della Legge n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorsi e intercorrenti fra la Cooperativa e

il socio, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura dell'Organo di amministrazione sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

Titolo VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) l'Organo di controllo, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

ARTICOLO 26 (Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno

un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543 cod. civ., dell'organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) la misura dei compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo, ai sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
- e) le modifiche dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- h) l'approvazione dei regolamenti interni;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- j) la delibera di tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché di tutti gli argomenti che l'Organo Amministrativo sottoponga alla sua approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante

deliberazione assembleare con le modalità previste dall'articolo 2479 bis cod. civ.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 'e' dev'essere redatto da un Notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dal seguente articolo 27.

ARTICOLO 27

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso che all'adunanza prevista in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 cod. civ. con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Inoltre, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa, l'Assemblea dev'essere costituita, in prima e in seconda convocazione, almeno dai due terzi dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

Ogni socio cooperatore, sia persona fisica che persona giuridica, ha diritto di partecipare alle decisioni se iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e se non è in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Egli può esprimere un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta ex articolo 2538 primo e secondo comma cod. civ.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altro socio avente diritto di voto, che non sia amministratore, sindaco, se nominato, o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in sua assenza dal Vice Presidente, e, in assenza anche di costui, dalla persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina di un segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Titolo VIII

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 28

La cooperativa è amministrata, secondo la deliberazione dell'Assemblea che procede alla nomina, dall'amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

L'amministratore unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; dureranno in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, o fino a revoca o dimissioni.

All'amministratore unico e al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, salvi quelli riservati dalla legge alla decisione dei soci, e salve eventuali limitazioni stabilite dall'Assemblea in sede di nomina.

Il consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2475 quinto comma cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con preavviso minimo di cinque giorni. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più degli amministratori in carica, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori in carica, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza di organo di controllo, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 30

All'amministratore unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire, chiudere ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari, riscuotere da pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore Unico - o il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione - potrà conferire procure per singoli atti o per categorie di atti ad altri amministratori, o a terzi, e nominare direttori generali, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 31

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2477 cod. civ. Fuori da dette ipotesi, con decisione dei soci potrà essere ugualmente nominato un organo di controllo o potrà essere nominato un revisore avente uguali competenze e poteri.

L'Organo di controllo è composto da un sindaco effettivo e da un supplente, aventi i requisiti previsti dall'articolo 2397 cod. civ., che durano in carica tre esercizi e operano nei modi previsti dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.

Esso esercita anche il controllo contabile, salvo che tale funzione con decisione dei soci sia devoluta ad un revisore o ad una società di revisione che operano nei modi e termini previsti dagli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Titolo IX

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE

Articolo 32

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà sottoposta a un tentativo di conciliazione in base agli articoli 38 e 40 del D. Lgs. n. 5/2003 e, ove non contrasti, in base alla Procedura di Conciliazione.

Qualora, entro il termine di novanta giorni dall'inizio della conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservando i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura ci-

vile. Per le controversie di valore superiore, l'organo arbitrale sarà composto da tre componenti.

Gli arbitri saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio nella cui sede si trova la sede sociale, che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà la funzione di Presidente del collegio.

In difetto di designazione entro sessanta giorni dalla richiesta, gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in conformità a quanto disposto dagli artt. 806 ss. cod. proc. civ. e dagli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 5/2003, presso la sede della competente Camera di Commercio.

Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Titolo X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

23, lettera 'c';

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Titolo XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 34

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Titolo XII

PRINCIPI DI MUTUALITA', INVIDISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

ARTICOLO 35

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile,

la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Titolo XIII

RINVIO

ARTICOLO 36

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.TI: Francesca Mastrolia, Gaetano Rispoli, Amina Bisogno,
Gianluca Raffone, Arianna Scarlino, Fabrizio Amato notaio